



## NUOVO STATUTO

### DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

**Articolo 1** – È costituita una Società a responsabilità limitata, a totale capitale pubblico, con la denominazione:

**“SEGRATE SERVIZI S.r.l”.**

**Articolo 2** – La società ha sede nel Comune di Segrate (Provincia di Milano). L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere ulteriori unità locali nell'ambito dello stesso Comune. Spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare per sedi in altro Comune .

**Articolo 3** – la società ha per oggetto le attività elencate di seguito che sono necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del socio unico Comune Segrate e rientrano nelle tipologie previste dall'art. 4 del D.Lgs. n.175/2016:

- 1) la gestione delle farmacie comunali e delle attività connesse, ivi compreso il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie;
- 2) la gestione dello sportello sanitario per prenotazioni, accettazioni e ritiro referti;
- 3) la gestione servizi di natura socio assistenziale quali il servizio di assistenza domiciliare in favore di categorie deboli, disabili ed anziani e il servizio di assistenza relativo alla tutela integrata minori e famiglia.

La società realizza e gestisce i servizi e le attività direttamente per conto dell'Ente che esercita sulla stessa il controllo analogo.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dal socio unico.

Per realizzare l'oggetto sociale, e nei suoi limiti, la società potrà compiere tutte le attività e operazioni negoziali ed amministrative necessarie – nel rispetto della normativa vigente nonché degli specifici indirizzi e delle direttive impartite dall'assemblea dei soci – ivi compresa l'acquisizione di finanziamenti comunitari, statali, regionali e provinciali, anche concorrendo alla loro attribuzione. È comunque esclusa ogni forma di raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa bancaria e creditizia vigente.

**Articolo 4** – La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), salvo proroga o anticipato scioglimento eventualmente deliberato dall'assemblea dei soci.

**Articolo 5** – Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.



## CAPITALE SOCIALE

**Articolo 6** – Il capitale sociale è determinato in euro 127.000 (centoventisette mila) suddiviso in quote ai sensi di Legge.

Il capitale sociale è posseduto interamente dal socio unico.

A pena di nullità le quote non potranno essere cedute né a soggetti privati né a soggetti pubblici.

Le decisioni di aumento o di riduzioni del capitale sociale spettano in via esclusiva all'assemblea dei soci, con la maggioranza prevista dall'art.12.

**Articolo 7** – La società può emettere obbligazioni con delibera assunta dall'assemblea dei soci.

## CONFERIMENTI – FINANZIAMENTI DEI SOCI

**Articolo 8** – I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

La società può ricevere dai soci finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

## RECESSO

**Articolo 9** – I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dall'art. 2473 c.c. e negli altri casi previsti dalla legge.

## COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

**Articolo 10** – Sono riservate all'Assemblea dei soci le decisioni che abbiano ad oggetto:

1. le modificazioni dello Statuto;
2. la modifica dell'oggetto sociale o il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
3. la nomina dei liquidatori;
4. approvazione del bilancio e destinazione degli utili;
5. operazioni di alienazione e di acquisto di beni immobili, di aziende e/o rami d'azienda;
6. nomina e revoca dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo;
7. determinazione del compenso dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo;
8. responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;
9. autorizzazione agli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati alla Società;
10. operazioni di acquisto, cessione o dismissione di partecipazioni in Società controllate o collegate, nonché all'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto in assemblea relativamente alle partecipazioni della Società in altre Società controllate o collegate;
11. piano degli investimenti;
12. singole operazioni di investimento di ammontare superiore a euro 100.000, qualora non previsti dal piano degli investimenti di cui al punto precedente, salvo che l'Organo amministrativo non ne dichiari la necessità di immediata esecuzione al fine di



garantire la continuità nell'erogazione dei servizi.

Le decisioni sono di competenza dell'Assemblea dei soci anche quando lo richieda l'Organo amministrativo, nonché sugli oggetti riservati alla sua esclusiva competenza di specifiche disposizioni normative e dal presente statuto.

Le suddette delibere vengono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresenti almeno la maggioranza prevista dall'art.12.

Hanno diritto di voto e di intervenire in Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione (art. 2479).

L'assemblea viene convocata anche quando lo richieda l'Organo amministrativo o un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

## CONTROLLO ANALOGO

**Articolo 11** – La società, in quanto interamente posseduta dal Comune di Segrate e in quanto affidataria in via diretta di servizi pubblici, è soggetta al controllo analogo sulla base delle norme contenute nel “Regolamento sui controlli delle società partecipate” approvato dal Consiglio comunale.

Il controllo analogo viene esercitato dal socio in forma di indirizzo (controllo preventivo), di monitoraggio (controllo concomitante) e di verifica (controllo consuntivo).

- Controllo del bilancio nella fase preventiva.

La società dovrà predisporre apposito bilancio preventivo sulla base degli indirizzi e indicazioni strategiche che saranno forniti dai soci prima della predisposizione dello stesso. I soci, in sede di assemblea dovranno verificare la corrispondenza dello stesso agli indirizzi e alle indicazioni dagli stessi forniti e l'idoneità dello strumento contabile al raggiungimento degli obiettivi di pubblico interesse. Il Bilancio preventivo sarà oggetto di specifica approvazione da parte dell'assemblea.

- Controllo concomitante bilancio

a) Con cadenza trimestrale la società dovrà predisporre e trasmettere ai soci una situazione contabile, dalla quale risulti l'andamento dei costi/ricavi e lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel bilancio preventivo. Dovranno essere analizzati gli scostamenti, le relative cause e comunque gli eventi più significativi avvenuti nel trimestre.

b) Semestralmente la società dovrà predisporre una relazione sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale del periodo di riferimento nonché la proiezione dei dati di bilancio fino al semestre successivo.

- Controllo consuntivo sul Bilancio d'esercizio

Prima della sottoposizione del bilancio d'esercizio all'assemblea, il documento contabile dovrà essere trasmesso ai soci per le sue eventuali osservazioni.

- Controllo sulla qualità dell'amministrazione

Residuano in capo ai soci i più ampi poteri di controllo, che potranno essere esercitati tanto in modo continuativo, quanto occasionalmente, in ordine alle modalità di gestione dei servizi offerti dalla società ai cittadini/utenti, al fine di verificarne la rispondenza agli



indirizzi dati e per misurarne la qualità e il grado di soddisfazione dell'utenza. I soci potranno, altresì, rivolgersi direttamente all'utenza per verificare il grado di soddisfazione dei servizi resi.

- **Poteri ispettivi dei soci**

I soci, tramite le proprie strutture interne o tramite un proprio Ufficio o funzionario appositamente incaricato, potranno accedere in ogni tempo agli organi gestionali ed amministrativi della società, visionando atti, chiedendo notizie, informazioni e relazioni.

**Strategie e politiche aziendali**

L'elaborazione delle strategie e delle politiche aziendali è riservata ai soci, che le esplicitano tramite gli indirizzi e le indicazioni che formano oggetto del bilancio preventivo. La società, nell'attuazione della gestione, dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute. Qualora si rendessero necessarie modificazioni, in corso d'anno, delle linee strategiche, la società dovrà preventivamente essere autorizzata dai soci. In caso di iniziative assunte dalla società in contrasto con le linee strategiche e le politiche aziendali, emerse anche a seguito dell'attività ispettiva dei soci, questi ultimi inviteranno gli organi sociali a provvedere in merito secondo ulteriori precise indicazioni. L'eventuale inadempimento potrà costituire oggetto di violazione degli obblighi di buona gestione.

## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA, INTERVENTO E VOTO

**Articolo 12** – L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364 secondo comma c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea dei soci è convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, nonché nei paesi dell'Unione Europea.

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo, ovvero da altri soggetti nei casi previsti dalla Legge, alternativamente con uno dei seguenti mezzi di convocazione:

- posta elettronica certificata
- lettera raccomandata;
- con telefax ovvero con posta elettronica (cui deve seguire una mail di conferma della ricezione da parte del destinatario), purché siano stati iscritti al registro imprese, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica;
- con avviso consegnato a mano.

Agli atti sociali sarà conservata la prova della ricezione dell'avviso di convocazione:

La convocazione è validamente eseguita con l'invio agli aventi diritto dell'ordine del giorno, indicante il giorno, l'ora e il luogo della prima convocazione e delle eventuali convocazioni successive, almeno cinque giorni prima dell'adunanza ovvero con raccomandata A/R spedita almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione deve essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

Nell'avviso di convocazione potranno essere fissati altri giorni per la seconda e terza convocazione.

L'Assemblea è presieduta dall'Organo amministrativo. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengono opportuno, il verbale viene



redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni, da tenersi sempre con voto palese.

Ogni socio che abbia diritto di intervento alle assemblee può farsi rappresentare da altri con delega scritta, osservate le disposizioni inderogabili della legge.

La rappresentanza non può essere conferita all'Organo amministrativo né ai sindaci (o al revisore) né ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

L'assemblea è regolarmente costituita e idonea a deliberare con la presenza ed il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Sono ammesse le Assemblee in seconda convocazione. Esse sono disciplinate secondo il disposto dell'articolo 2369 del Codice civile.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, nonché l'Organo amministrativo e l'Organo di controllo, o quando tali soggetti siano stati tutti informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

L'Organo amministrativo e/o l'Organo di controllo che non possano partecipare personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta (in originale, via fax o per e-mail o posta elettronica certificata), da conservarsi agli atti della società, in cui dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Le deliberazioni verranno fatte constatare mediante processo verbale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

## COMPETENZE, POTERI E REMUNERAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

**Articolo 13** – L'Amministrazione della società è affidata ad un Amministratore unico, il quale esercita, nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati dai soci, i poteri conferitigli all'atto di nomina.

L'Organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito all'atto di nomina e, comunque, non superiore a tre esercizi; lo stesso è rieleggibile per analogo periodo per non più di una volta e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del



bilancio relativo all'ultimo esercizio riferito alla sua durata in carica.

La nomina dell'Organo amministrativo è riservata all'Assemblea dei soci.

La revoca dell'Organo amministrativo potrà intervenire in ogni momento senza alcun preavviso e senza alcuna pretesa da parte dello stesso in ordine a indennità o risarcimento.

Anche dopo la scadenza del mandato, l'Organo amministrativo rimane in carica per gli affari di ordinaria amministrazione, fino all'insediamento nella carica da parte del nuovo organo amministrativo.

In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi causa dovuta, dell'Organo amministrativo, l'Organo di controllo deve convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

Alla scadenza del mandato dell'Organo amministrativo, l'Assemblea dei soci provvede alla nomina del nuovo Organo, ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile, almeno 30 giorni prima del termine previsto per il rinnovo.

All'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni, nonché l'eventuale compenso fissato dall'Assemblea dei soci per tutta la durata del mandato, in ogni caso non superiore alla misura stabilita da inderogabili disposizioni legislative pro tempore vigenti. È fatto espresso divieto di corrispondere all'Organo amministrativo premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

La competenza per la redazione del progetto di bilancio consuntivo, dei progetti di fusione e scissione, spetta esclusivamente all'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2475 u.c. Codice Civile. Le determinazioni concernenti l'amministrazione straordinaria e quelle di determinante rilievo per l'attività sociale (quali il bilancio preventivo, la relazione programmatica, l'organigramma, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo ed equivalenti) dovranno essere approvati preventivamente dagli Enti soci.

L'Organo amministrativo deve redigere per ciascun periodo un bilancio previsionale ed un piano industriale, recanti gli obiettivi gestionali del periodo che dovranno essere coerenti con gli indirizzi espressi nei documenti di programmazione (Documento Unico di Programmazione ai sensi del D.Lgs.118/2011) dall'Ente socio, nonché le risorse finanziarie atte al loro perseguimento. Detti documenti dovranno essere trasmessi per la loro preventiva approvazione agli Enti soci, cui spetta ogni più ampio potere di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il profilo dell'efficienza, efficacia ed economicità.

L'organo amministrativo predispone alla fine dell'esercizio la Relazione sul governo societario, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs.175/2016, e lo sottopone all'Assemblea dei soci per l'approvazione unitamente al Bilancio di esercizio.

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e anche in giudizio spetta all'Organo amministrativo.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, institori e procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

## ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

**Articolo 14** – L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

L'Organo di controllo è costituito da un Sindaco unico, nominato dall'Assemblea fra soggetti iscritti nel Registro istituito ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010.





Il Sindaco unico resta in carica per non più di tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. La cessazione del Sindaco unico per scadenza del termine ha effetto dal momento della nomina del nuovo.

Il Sindaco unico può essere rinominato non più di una volta.

L'Assemblea determina l'emolumento annuale del Sindaco unico, in base alla misura prevista dalle tariffe professionali vigenti.

Il Sindaco unico esercita anche la funzione di revisione legale dei conti.

## BILANCIO E UTILI

**Articolo 15** – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'Organo amministrativo procederà nei modi e nei termini di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio e dei suoi allegati.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, entro 180 giorni, a condizione che l'Organo amministrativo segnali, nella relazione prevista dall'art. 2428 CC, le ragioni della dilazione, nel rispetto dell'art. 2364 CC.

Almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, il bilancio ed i suoi allegati, nonché la relazione sulla gestione, la Relazione sul governo societario e la relazione dell'Organo di controllo, devono essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

Eventuali utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

## SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

**Articolo 16** – Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea delibera, con la maggioranza richiesta dall'art.12, la messa in liquidazione, nonché la nomina del liquidatore, fissandone i poteri ed il relativo compenso.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice civile.

**Articolo 17** – Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società, nonché sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente Statuto, sarà devoluta alla competenza del Giudice naturale.

\* \* \* \* \*